

Allegato 1

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AF_EF

Definizioni

Le Norme Tecniche del Libro Genealogico del Gatto di Razza (di seguito Norme Tecniche) previste dal Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza AFeF sono l'insieme delle norme che regolamentano:

1. Gli standard di razza descritti nell'Allegato A alle Norme Tecniche del Libro Genealogico - Standard di Razza AFeF ;
2. La selezione e la registrazione dei soggetti;
3. La concessione dell'Affisso.

Le norme qui comprese sono, altresì, a tutela degli Allevatori e proprietari e sono volte a scoraggiare attività di carattere meramente speculativo/commerciale.

I riferimenti al Disciplinare e al Libro Genealogico sono sempre al Disciplinare e al Libro Genealogico AFeF.

Le norme qui comprese sono rivolte agli Allevatori e ai Proprietari degli esemplari iscritti al Libro Genealogico AFeF.

L'Ufficio Centrale verrà di seguito indicato come UC.

La Commissione Libro Origini verrà di seguito indicata come Commissione LO.

Si adottano le seguenti definizioni:

1. *VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLA RAZZA: trattasi della CCS o Classe di Conformità allo Standard, ovvero dell'indagine preliminare di conformità ad uno Standard. Viene eseguita da un esperto appartenente al Corpo degli Esperti.*
2. *Test parentale dei genitori (solo prima generazione): test randomizzato attraverso il quale si stabilisce la discendenza biologica con madre e padre.*
3. *Standard di Razza: si definisce Standard di Razza l'insieme delle caratteristiche fenotipiche che un soggetto deve avere per essere inquadrato in una ben determinata razza felina*
4. *Genealogia: l'insieme degli ascendenti biologici.*
5. *Codice EMS (Easy Mind System): è il sistema che, attraverso un sistema alfanumerico, identifica il soggetto per razza, colore e maculazione del mantello, colore degli occhi.*
6. *razze "naturali": Maine Coon, Novegesi delle Foreste, Siberiani, Kurilian, Karelian, Turkish Angora, Turco Van.*
7. *razze "sorelle": Si parla di "razze sorelle" per quelle razze la cui unica differenza a standard sta nella lunghezza del pelo e /o nella presenza o meno di un gene mutante dominante tipico della razza.*

Inoltre, i registri del Libro Genealogico possono essere organizzati in varie Sezioni in presenza di modalità diverse d'iscrizione degli animali o di particolari caratteristiche che tipizzano determinati animali.

Art. 1 - Obiettivi di selezione

1.1 Principi generali

Le Norme Tecniche sono state concepite al fine di tutelare la salute e il benessere del gatto pur nella ricerca del miglioramento selettivo dei gatti di razza.

Gli obiettivi della selezione sono:

- a) determinazione e fissazione dei caratteri genetici delle varie razze in base agli standard di razza;

- b) diminuzione della possibilità statistica dell'insorgere di malattie, malformazioni di carattere genetico o problemi di natura comportamentale;
- c) ampliamento del patrimonio zootecnico con particolare riguardo alle razze cosiddette "rare";
- d) valutazione e riconoscimento di nuove razze e colori.
- e) Le norme specifiche che regolano l'attività del primo comma sono riportate nell'Allegato A Standard di razza AFeF. Gli allegati A1 e A2 che elencano le razze iscritte nel Registro Supplementare sono parte integrante delle Norme Tecniche.

Art. 2 - Caratteristiche delle razze

2.1 Caratteristiche Generali e di Razza

Per quanto concerne la descrizione dettagliata tanto delle caratteristiche generali quanto di quelle specifiche della razza, si faccia riferimento all'Allegato A alle Norme Tecniche del Libro Genealogico - Standard di Razza AFeF

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione ai Libri

3.1. Controlli.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di selezione, l'UC potrà effettuare controlli relativi alle dichiarazioni prodotte nonché sul rispetto di quanto indicato nelle presenti Norme Tecniche del Libro Genealogico dell'AFeF; in particolare possono essere effettuati controlli:

- a) in caso di richiesta di affisso;
- b) in caso di registrazione di cucciolata su iniziativa dell'UC;
- c) a seguito di documentata segnalazione di mancato rispetto di quanto normato anche da parte di terzi;
- d) a sorteggio annuale da parte della Commissione LO, presso gli Allevamenti con Affisso registrato;
- e) per verifica dei colori delle cucciolate.

L'Allevatore/Proprietario di soggetti iscritti al L.G., al fine di garantire l'emissione di documenti regolari e veritieri, è obbligato a consentire l'effettuazione dei controlli e dei test genetici e/o diagnostici, secondo quanto disposto dall'art. 18 del Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza. Ove non vi fosse la collaborazione dell'Allevatore/Proprietario, il caso sarà sottoposto alla Commissione LO per gli opportuni provvedimenti.

3.1.1 Controlli generici.

I controlli avranno la seguente differenziazione:

- i) Controlli casuali presso allevamenti o proprietari di soggetti iscritti ai Libri Genealogici. Questi controlli saranno assolutamente gratuiti per gli utenti, mentre i "controllori" riceveranno da parte dell'AFeF un rimborso spese chilometrico secondo il tariffario in vigore per i giudici e un rimborso delle spese autostradali, dietro presentazione di adeguata documentazione.
- ii) Controlli presso allevamenti o proprietari di soggetti iscritti ai Libri Genealogici in caso di incongruenza nei colori della cucciolata dichiarata al Libro Origini. Questo tipo di controllo è riservato a casi particolari di incongruenza genetica e non è in alcun modo utilizzabile da proprietari che non riescano a distinguere i colori dei propri cuccioli.

- iii) Controlli per cambio colore di gatti riproduttori (quindi con più di 10 mesi di età) che, per ragioni particolari, non possono essere portati in expo per una conferma colore.
- iiii) Controlli per i soggetti che debbano essere sottoposti alla CCS e che, per diverse ragioni, non possono né recarsi presso la sede operativa dell'AFeF, né ad una expo.

I controlli di cui ai punti ii), iii) e iiii) possono essere effettuati solo da giudici internazionali AFeF, abilitati per il soggetto di cui si chiede la conferma colore o la CCS e sono a carico del proprietario della fattrice/stallone e comprendono il rimborso spese come al punto i) (km e pedaggi) più una quota fissa per l'uscita, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, che andranno versati all'AFeF che provvederà a rimborsare i "controllori" con le stesse regole del punto i).

A questi si aggiungeranno i costi per la ristampa del pedigree in caso di conferma per un colore diverso da quello già registrato.

I controlli di cui ai punti i) e ii) vengono decisi dalla Commissione LO (anche con estrazione a sorte o su segnalazione), o dal Consiglio Direttivo, mentre i controlli di cui ai punti iii) e iiii) possono essere richiesti dal singolo utente del Libro Genealogico, ma verranno eseguiti solo se ci sarà la disponibilità dei "controllori" alla verifica.

I controlli di cui ai punti iii) e iiii) non sono in nessun modo dovuti dall'AFeF, essendo l'expo il luogo deputato sia per la conferma colore che per la CCS.

Sarà però sempre possibile effettuarli presso la sede operativa previo appuntamento con un esperto AFeF abilitato per quella razza.

Nel caso in cui, a seguito di controlli di cui al punto i), effettuati da un esperto AFeF abilitato per la Razza in oggetto, si rilevasse la necessità di un cambio colore per gatti adulti presenti in allevamento, verranno applicate le tariffe di cui al punto ii) a carico del proprietario dei soggetti.

Gli utenti che riceveranno una visita di controllo dell'allevamento, dovranno dare la loro massima disponibilità e collaborazione agli incaricati della Associazione.

Se durante il controllo dell'allevamento si riscontrassero carenze rilevanti, sia di carattere igienico-sanitario, che formale, il controllore LO dovrà darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo AFeF che prenderà i provvedimenti del caso, dal richiamo alla sospensione dell'allevatore e/o del proprietario, fino ad una eventuale segnalazione alle Autorità Competenti.

I controlli di allevamento potranno essere fatti dal Presidente della Commissione LO o da altre persone da lui delegate, preferibilmente giudici AFeF o allevatori della razza in oggetto con comprovata esperienza.

3.1.2 Test genetici e/o diagnostici per l'ammissione al Libro.

Rientrano in questa casistica:

- a) Test di paternità/maternità in caso sorgano dubbi sulla correttezza delle dichiarazioni di nascita o per determinati casi particolari sottoposti all'attenzione della CTC da parte dell'UC o per il controllo casuale secondo quanto previsto dagli art.li 3.6 e 3.7;
- b) Test specifici riguardanti la salute del gatto e le condizioni sanitarie dell'allevamento.

I prelievi potranno essere effettuati:

- a) da un veterinario in presenza di un rappresentante del LG presso lo Studio Veterinario dello stesso e/o direttamente presso l'allevamento;
- b) da un rappresentante del LG nel solo caso di prelievo di tamponi buccali;
- c) da un Veterinario indicato dall'UC presso lo Studio Veterinario dello stesso e/o direttamente presso l'allevamento;

I prelievi dovranno essere oggettivamente e unicamente riconducibili ad un determinato soggetto il cui microchip andrà controllato da chi effettua il prelievo e riportato sul referto.

Nel caso in cui il soggetto fosse sprovvisto di microchip, questo andrà preventivamente inserito a cura di un Veterinario.

I costi saranno a carico dell'Allevatore/proprietario.

3.2 Regole valide per tutti i soggetti, compresi quelli da trascrivere da altri Libri Origine

La genealogia di tutti i soggetti verrà registrata secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche del Libro Genealogico dei Gatti di Razza.

Per regole specifiche di registrazione relative a specifiche razze, si faccia riferimento all'Allegato A alle Norme Tecniche del Libro Genealogico – Standard di razza AFeF.

Non sono ammessi incroci tra razze diverse entro le tre generazioni precedenti, tranne che per le razze "sorelle", così come definite al punto 1.4.1 del sopra citato Allegato A - Standard di Razza o a seguito di un programma autorizzato ai sensi dell'articolo 10 del Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza.

3.3 Soggetti figli di gatti già registrati al Libro Genealogico.

La genealogia di questi soggetti verrà registrata secondo quanto previsto agli artt. 9, 10 e 11 del Disciplinare del Gatto di Razza .

3.4 Soggetti nati all'estero e provenienti da Associazioni facenti parte della World Cat Federation (WCF)

La genealogia di questi soggetti verrà registrata, inserendo nelle note del nuovo pedigree del soggetto la sigla del Libro ed il numero di registrazione del documento originale, con l'attribuzione di un nuovo numero di registrazione. Ad essi verrà assegnato anche un numero di registrazione interno.

Ogni singolo ascendente dovrà essere identificabile tramite il Libro Genealogico con il numero di registrazione, la razza, il colore ed il nome. Il certificato potrà essere prodotto in copia, accompagnato dal Passaggio di Proprietà del Libro Origini di appartenenza, o in alternativa, da un modulo di passaggio di proprietà o da un contratto di cessione, firmato dalle due parti e accompagnato dalla copia di un documento di identità della persona cedente il soggetto. In caso di mancanza di transfer registrato presso il LG di provenienza, verrà richiesto il pagamento per la registrazione del passaggio di proprietà contestuale.

La genealogia geneticamente corretta sarà trascritta sul pedigree AFeF che sarà inviato al richiedente.

In caso di incongruenza genetica la trascrizione si fermerà lì dove si dovesse riscontrare tale incongruenza.

I gatti saranno iscritti al Libro Genealogico corrispondente dopo:

a) Controllo documentale da parte dell'UC relativo alla coerenza formale e tecnica della genealogia prodotta,

3.5 Soggetti nati all'estero e provenienti da Associazioni non facenti parte della World Cat Federation (WCF)

Per soggetti provenienti da Associazioni non WCF, valgono le stesse norme di cui ai punti 3.2 e 3.4, ivi comprese le norme per gli incroci non ammessi.

I gatti saranno iscritti al Libro Genealogico corrispondente dopo:

- a) Controllo documentale da parte dell'UC relativo alla coerenza formale e tecnica della genealogia prodotta,
- b) Superamento del CCS dopo il 4° mese di età (conformità agli standard previsti dall'Allegato A da parte di un esperto abilitato, membro del Corpo degli esperti (Controllo di conformità allo standard).

Il completamento di queste due fasi di controllo permetterà l'iscrizione del soggetto completo di genealogia.

3.6 Soggetti nati ed allevati in Italia e registrati presso Associazioni riconosciute che detengono Libri Genealogici autorizzati dal MIPAAF.

, i gatti saranno iscritti al Libro Genealogico corrispondente dopo:

- a) Controllo documentale da parte dell'UC relativo alla coerenza formale e tecnica della genealogia prodotta,
- b) Superamento del CCS (Controllo di conformità allo standard) dopo il 4° mese di età, conformità agli standard previsti dall'Allegato A da parte di un esperto abilitato, membro del Corpo degli esperti.

Anche per questi soggetti valgono le stesse norme di cui ai punti 3.2 e 3.4, ivi comprese le norme per gli incroci non ammessi.

La verifica di conformità allo standard sarà abolita dopo la fase di armonizzazione delle norme tecniche delle diverse Associazioni riconosciute dal MIPAAF.

3.7 Soggetti nati in Italia e provenienti da Associazioni che non detengono Libri Genealogici autorizzati dal MIPAAF.

I gatti saranno iscritti al Libro Genealogico corrispondente dopo:

- a) Controllo documentale da parte dell'UC relativo alla coerenza formale e tecnica della genealogia prodotta,
- b) Superamento del CCS (Controllo di conformità allo standard) dopo il 4° mese di età, conformità agli standard previsti dall'Allegato A da parte di un esperto abilitato, membro del Corpo degli esperti.
- c) Produzione dei test di parentela dei genitori che saranno richiesti a campione dall'UC secondo una modalità random prodotta automaticamente dal sistema operativo ogni mese(*). La percentuale di campionatura sarà del 20%. Il test di parentela va effettuato su soggetti con microchip, con referto positivo riportante i numeri dei relativi microchip.

Anche per questi soggetti valgono le stesse norme di cui ai punti 3.2 e 3.4, ivi comprese le norme per gli incroci non ammessi.

** Ne consegue che verrà previsto e gestito un "elenco preliminare" mensile dal quale gli iscritti (con riserva) nei trenta gg. precedenti transiteranno tutti verso il riconoscimento definitivo dell'iscrizione, in assenza di contrarie risultanze dei test sul 20% di essi.*

3.8

Nel caso di richiesta di registrazione di razze riconosciute con colori non riconosciuti, il Libro Genealogico provvederà alla registrazione secondo i criteri previsti dall'Allegato A Standard di Razza AFef e dagli articoli 8,9, 10 e 11 del Disciplinare del Gatto di Razza .

3.9 Ammissione al Registro Iniziale (RIEX, già LR) di soggetti senza ascendenza nota

Per l'ammissione al Registro Iniziale (RIEX), il soggetto senza ascendenza nota dovrà essere presentato come novizio, all'età minima di sei mesi, in tre esposizioni internazionali, in tre club diversi, di cui uno almeno AFeF e dovrà essere giudicato, ogni volta, da due giudici internazionali, almeno eccellente rispetto al relativo standard di razza. Almeno uno dei sei giudici esaminatori dovrà essere un esperto AFeF. La richiesta dovrà essere inviata all'UC dal Proprietario richiedente, corredata da copia del Passaporto Europeo riportante il numero di microchip, PRIMA di ogni singola esposizione. Il mancato invio della richiesta annullerà automaticamente il giudizio ottenuto. La documentazione, consistente nella copia del Rapporto di giudizio e da una dichiarazione della Segreteria dell'expo sulla corrispondenza tra nome del gatto e microchip, andrà inoltrata in originale dopo ogni esposizione all'UC dal Proprietario richiedente. Anche un solo giudizio non eccellente escluderà definitivamente dalla registrazione al RIEX.

3.9.1

Le razze per cui è consentita l'iscrizione in Esposizione nella classe "novizi" sono stabilite dalla CTC e riportate nell'Allegato A - Standard di Razza AFeF.

In ogni caso noviziati per le razze "naturali" (Norvegesi, Siberiani, Kurilian, Turkish Angora e Turchi van), saranno accettati solo in presenza di documentata provenienza del soggetto dal paese d'origine della razza (es. Kurilian dalle isole Kurilian).

I novizi andranno in ogni caso testati per le malattie genetiche previste nel successivo capitolo IV e qualora risultassero malati o portatori sani di malattie di origine genetica non potranno essere iscritti al LG.

Art. 4 - Test genetici e clinici obbligatori

4.1

L'UC si impegna ad attuare adeguati programmi di screening per sensibilizzare gli allevatori al fine di operare verso il controllo della diffusione delle malattie geneticamente trasmesse.

4.2

E' obbligatorio conoscere il genotipo (tramite test sul DNA del soggetto e/o dei suoi ascendenti) dei riproduttori delle razze riportate nell'Allegato B delle presenti Norme Tecniche, per le rispettive malattie genetiche.

L'Allegato B verrà aggiornato a cura della Commissione Tecnica Centrale del LO in accordo con i progressi degli studi scientifici.

L'esito dei test genetici, specifici per ogni razza, sarà riportato sul pedigree del gatto e dei suoi discendenti.

I test genetici effettuati dopo il 1° gennaio 2012 devono obbligatoriamente riportare il numero di microchip del gatto testato.

Art. 5 - Gestione della riproduzione

5.1 Identificazione dei soggetti iscritti al Libro Genealogico.

I gatti riproduttori iscritti al Libro Genealogico AFeF devono essere obbligatoriamente microchippati. Il numero di microchip di gatti maschi riproduttori non registrati al Libro Genealogico AFeF (gatti di proprietari residenti all'estero) va comunicato al momento della

denuncia di nascita dei cuccioli. Il numero di microchip dovrà pervenire a cura dell'allevatore/proprietario tramite dichiarazione medico-veterinaria o copia del passaporto europeo/libretto sanitario.

5.2 Iscrizione delle cucciolate

Le fattrici delle cucciolate per le quali si richiede l'iscrizione al Libro Genealogico, devono essere iscritte al Libro Genealogico AFeF.

Cucciolate successive di una stessa fattrice potranno essere iscritte solo ad uno dei Libri autorizzati dal MIPAAF, secondo quanto evidenziato nelle Linee guida ed indicazioni operative MIPAAF per la tenuta dei libri genealogici della specie felina.

Gli stalloni delle cucciolate per le quali si richiede l'iscrizione al Libro Genealogico, con la sola eccezione dei maschi di proprietà di residenti all'estero, potranno non essere iscritti al Libro Genealogico AFeF, ma dovranno essere registrati presso un Libro Genealogico autorizzato dal MIPAAF, purchè vi sia reciprocità.

Non verranno in alcun caso iscritti al Libro Genealogico:

- a) cucciolate generate da fattrici di età superiore ai 10 anni.
- b) Soggetti e figli di soggetti per i quali sia stato chiesto un noviziato dopo il 2008, fatto salvo il pregresso e la casistica di cui ai punti 3.8 e 3.8.1 delle presenti Norme Tecniche.
- c) Soggetti che necessitino di autorizzazione CITES dalla generazione F1 alla generazione F4 compresa.
- d) Soggetti che presentino, nelle tre generazioni precedenti, incroci non permessi dagli Standard di razza AFeF, con la sola eccezione dei soggetti che rientrino nel punto 3) dell'art.10 del Disciplinare del Gatto di Razza AFeF.

5.3 Riproduzione e cessione dei cuccioli

Per la buona salute della fattrice sono ammesse un massimo di tre cucciolate nell'arco di ventiquattro mesi ed è auspicabile che la gatta non partorisca prima di aver compiuto l'anno di età. In caso contrario la registrazione dei cuccioli al Libro Genealogico AFeF è subordinata al parere positivo del Consiglio Direttivo AFeF. La quota dovuta per la denuncia di nascita e per la richiesta dei pedigree è triplicata.

I cuccioli non potranno lasciare la madre prima delle 12 settimane di vita (84 giorni). Al momento della cessione i cuccioli dovranno essere svezzati, sverminati (se necessario) e vaccinati completamente (vaccino trivalente e richiamo). I cuccioli non possono essere ceduti a negozi di animali o domiciliati presso gli stessi con lo scopo di cederli a terzi, né possono essere ceduti ad Istituti di Ricerca. Nel caso che il cucciolo sia ceduto prima della 12° settimana l'allevatore o il proprietario saranno soggetti a provvedimento disciplinare.

5.4 Denuncia di Nascita

La denuncia di nascita, redatta su apposito modulo predisposto dall'UC, recante tutti i dati dei riproduttori, ivi compreso il n. di microchip, la data di nascita, dovrà pervenire all'UC, a cura del proprietario e/o dell'Allevatore della fattrice, entro e non oltre i 30 giorni dalla nascita dei cuccioli.

Oltre tale termine e fino ai 60 giorni dalla nascita la sua accettazione è subordinata al parere positivo della Commissione LO AFeF, alla presenza di tutta la cucciolata e della fattrice presso l'allevatore e ad un eventuale controllo di cucciolata, i cui costi (km più pedaggio) saranno a carico del proprietario della fattrice. La quota dovuta è triplicata.

Oltre i 60 giorni, oltre al parere positivo della Commissione LO, è obbligatorio un controllo di cucciolata e alla quota dovuta (triplicata) andranno aggiunti i costi del controllo (km più pedaggio).

5.5 Dichiarazione di Monta

Nel caso in cui il proprietario dello stallone sia differente dal proprietario della fattrice, la denuncia di nascita dovrà essere integrata per la parte relativa allo stallone con l'apposito modulo "dichiarazione di monta". Se lo stallone è di proprietà di una persona residente all'estero e non è iscritto al Libro Genealogico dovrà essere prodotta copia del Certificato Genealogico dello stesso, unitamente a copia di un documento di identità del proprietario dello stesso. In tal caso il costo della denuncia sarà incrementato, secondo le tariffe correnti, di una quota per la registrazione dell'ascendenza paterna al Libro Genealogico AFeF.

Si suggerisce che gli accordi di monta siano normati fra le parti per iscritto.

5.6 Fecondazione

La fecondazione di una femmina può avvenire mediante monta naturale o fecondazione artificiale effettuata e certificata da un medico veterinario. Tale certificazione deve essere inviata a corredo della documentazione di cui al punto precedente tramite apposito modulo predisposto dall'UC.

5.7 Certificati Genealogici.

5.7.1 Ogni cucciolo dichiarato al Libro Genealogico AFeF, deve essere registrato ed è vietato cederlo senza pedigree. Nel caso in cui il pedigree non fosse stato ancora ricevuto dall'allevatore potrà essere consegnato al nuovo proprietario in un secondo tempo. Si consiglia di cedere il cucciolo con un contratto, nel quale l'allevatore informi l'acquirente anche sulle necessità del cucciolo.

La consegna del pedigree in un secondo tempo va messa per iscritto e controfirmata dal nuovo proprietario.

5.7.2. Le domande di registrazione dei cuccioli e di rilascio dei relativi pedigree devono pervenire all'UC, corredate di documentazione completa, entro e non oltre i 6 mesi dalla nascita per poter usufruire della tariffa base; per ogni cucciolata la registrazione al LOI/RIEX/RS ed i relativi pedigree devono essere richiesti contestualmente per tutti i cuccioli.

5.7.3 Nel caso in cui un cucciolo dovesse morire dopo la dichiarazione di nascita ma prima dei tre mesi di età, sarà cura del proprietario della fattrice inviare entro i tre mesi dalla nascita un certificato di morte firmato da un veterinario.

5.7.4. Nel caso in cui un cucciolo dovesse morire dopo i tre mesi ma prima che vengano richiesti i pedigree, la quota relativa al pedigree andrà ugualmente pagata e verrà emesso un pedigree riportante nelle note il decesso del soggetto.

5.7.5 Le richieste di pedigree effettuate oltre il termine dei sei mesi verranno ugualmente evase, ma la quota dovuta per ogni pedigree è raddoppiata. Tariffa doppia sarà applicata anche in caso di mancato completamento della documentazione necessaria entro i 6 mesi dalla nascita.

5.7.6 Solo in via eccezionale potranno essere rilasciati pedigree di cuccioli di età superiore a dodici mesi. La relativa richiesta verrà sottoposta al parere della Commissione Tecnica Centrale del LO AFeF, che delibererà circa il suo accoglimento.

5.7.7 In caso di omonimia con soggetti già presenti nell'archivio genealogico dell'AFeF, l'UC aggiungerà un progressivo al nome del gatto (I, II, III etc.)

5.7.8 I certificati genealogici saranno inviati solo al proprietario della fattrice, che è anche proprietario della cucciolata, in base alla denuncia di nascita inviata nei termini previsti dagli articoli precedenti.

5.8. Clausola Not For Breeding (NFB)

5.8.1. L'allevatore può richiedere, sulla base delle cause elencate al successivo punto 5.8.2, che venga indicata sul pedigree la clausola "not for breeding" (non adatto alla riproduzione), che vieta che il gatto venga utilizzato per la riproduzione. Tale indicazione negherà l'accesso all'iscrizione ai Libri alle eventuali discendenze. Può essere richiesto, da parte del proprietario di inserire tale dicitura anche in un secondo tempo, nei successivi passaggi di proprietà; in questo caso il pedigree originale andrà riconsegnato all'UC e ne andrà stampato uno nuovo.

5.8.2. La clausola NFB è permanente e può essere richiesta dall'allevatore o su istanza dell'UC per le seguenti ragioni:

- Difetti generali per tutte le razze come riportati nello Standard di Razza, e riconducibili a difetti geneticamente trasmissibili, previo certificato veterinario o rapporto di un esperto facente parte del corpo degli esperti AFeF o report ottenuto in esposizioni estere o italiane i cui titoli siano riconosciuti dall'AFeF;
- Difetti da squalifica per tutte le razze come riportati nello Standard di Razza, e riconducibili a difetti geneticamente trasmissibili, previo rapporto di un esperto facente parte del corpo degli esperti AFeF o report ottenuto in esposizioni estere o italiane i cui titoli siano riconosciuti dall'AFeF
- presenza di malattie genetiche certificate (Pk-Def, PRA, HCM, etc)

5.8.3. La CTC verrà periodicamente aggiornata sull'emissione dei certificati NFB.

5.9. Passaggio di proprietà (Transfer)

La pratica di passaggio di proprietà va redatta su apposito modulo predisposto dall'UC e inoltrata entro e non oltre i 6 mesi dalla data di cessione del soggetto. In caso di richiesta oltre il termine la quota dovuta è raddoppiata. Se il passaggio di proprietà dei componenti di una cucciolata viene fatto direttamente dal proprietario della fattrice, contestualmente alla richiesta del pedigree, il nominativo del nuovo proprietario sarà indicato direttamente sul pedigree.

E' facoltà del Consiglio Direttivo AFeF deliberare di anno in anno in merito alla registrazione gratuita di questo transfer contestuale.

5.10. Sterilizzazione, castrazione, decesso, furto e smarrimento.

5.10.1. Il Proprietario è tenuto a comunicare all'UC la variazione dello stato fisiologico riproduttivo (allegando copia della dichiarazione del veterinario) dei soggetti di sua proprietà, entro un mese dalla data di variazione tramite apposito modulo predisposto dall'UC.

5.10.2 Il Proprietario è tenuto a comunicare all'UC il decesso (allegando copia del certificato del veterinario), il furto o lo smarrimento (allegando copia della denuncia alle Autorità o autocertificazione) dei soggetti iscritti ai vari Libri, entro un mese dalla data di avvenimento del fatto tramite apposito modulo predisposto dall'UC.

5.11 Modifiche ai documenti del Libro Genealogico

E' fatto assoluto divieto di apportare qualsiasi correzione ai documenti rilasciati dall'UC.
In caso di errore per il quale necessiti una correzione, il documento originale, con allegata la documentazione che giustifichi la rettifica, deve essere inviato all'UC, il quale, dopo le necessarie verifiche, riemetterà il documento stesso, debitamente corretto previo eventuale pagamento della relativa tariffa.

Art. 6 - Registrazione di un Affisso

6.1 Definizione di Affisso

L'Affisso è la possibilità di fregiarsi di un appellativo, che identifica univocamente i gatti prodotti da un allevamento, opportunamente registrato a cura dell'UC, previo parere positivo del Consiglio Direttivo.

6.2 Obbligatorietà dell'affisso

Come previsto dall'art. 19 del Disciplinare del Gatto di Razza AFeF, l'affisso è obbligatorio dopo la seconda cucciolata registrata da uno stesso proprietario.

6.3 Soggetti richiedenti l'Affisso

L'Affisso può essere richiesto da:

- a) una singola persona fisica o anche
- b) da due o più persone fisiche, che lo richiedano anche in tempi successivi, sulla base di accordi personali.

Nella domanda di richiesta d'Affisso dovrà essere indicato il nome del titolare dell'Affisso e gli eventuali cointestatari. In caso di divisione dell'allevamento o di controversie di varia natura, l'Affisso rimarrà di esclusivo uso del titolare.

Non sono ammessi più di due cointestatari residenti sotto tetti diversi (fatto salvo il pregresso).

6.4 Requisiti minimi

I richiedenti Affisso devono:

- a) essere proprietari di almeno una gatta integra di minimo dieci mesi di età, della razza per la quale si richiede l'Affisso stesso, iscritta al LOI o al RS-LO AFeF; in caso di razze o colori ammessi, ma non riconosciuti, la gatta integra può essere iscritta al RIEX o al RS-RIEX, ma deve avere almeno 3 generazioni di ascendenti complete.
- b) consentire agli incaricati dell'AFeF di effettuare visite di controllo all'Allevamento;
- c) essere a conoscenza e rispettare le Norme Tecniche AFeF.

Sarà cura dell'U.C. sottoporre la richiesta di registrazione anche al WCF in modo che l'affisso possa essere registrato anche in un Albo internazionale.

Per gli Affissi già riconosciuti dall'AFeF si potrà richiedere un'estensione dell'intestazione dell'Affisso ad altra persona, che ne diventerà cointestatario. Questa richiesta dovrà essere inviata all'UC, firmata dal titolare e dal richiedente.

La proprietà dei gatti nati nell'allevamento è attribuita all'intestatario della fattrice, salvo diversa richiesta, firmata da tutti gli intestatari dell'affisso ed inoltrata all'UC.

Le cucciolate nate nel periodo che intercorre fra la domanda d'Affisso e la concessione dello stesso, potranno utilizzare il nome dell'Affisso, una volta concesso.

Gli affissi AFeF che abbiano registrato almeno una cucciolata negli ultimi 24 mesi ("affissi attivi") verranno inseriti di diritto nell'elenco "affissi attivi" del sito dell'AFeF, con i riferimenti anagrafici

che gli intestatari vorranno mettere in evidenza, con il solo obbligo di avere un link verso il sito dell'AFeF.

Gli affissi “non attivi” AFeF saranno reinseriti nell'elenco degli “affissi attivi” del sito al momento della presentazione della prima denuncia di nascita di una cucciolata.

Eventuali tariffe per la presenza nell'elenco degli “affissi attivi” sul sito dell'AFeF potranno essere decise dal Consiglio Direttivo.

6.5 La richiesta di Affisso

6.5.1 La richiesta dovrà essere inoltrata all'UC attraverso la compilazione dell'apposito modulo predisposto UC.

6.5.2 Dal momento che è vietato cedere soggetti ai negozi di animali o domiciliarli presso gli stessi con lo scopo di cederli a terzi, il richiedente affisso che sia titolare di negozio o magazzino in cui si vendono prodotti per animali potrà richiedere l'Affisso previa autocertificazione che nel negozio o magazzino non vengono tenuti gatti allo scopo della vendita a terzi;

6.5.3 Il richiedente dovrà indicare per l'Affisso tre nomi fra i quali ne verrà scelto uno, previa verifica di disponibilità del nome.

Il nome dei nuovi Affissi non deve superare i 15 caratteri, spazi compresi, e non deve iniziare con una preposizione (del/dei...ecc).

Il nome dell'Affisso deve precedere il nome del gatto nato nell'allevamento proprietario della fattrice (“Affisso dell'allevatore” “nome del gatto”).

Il nome dell'Affisso può essere utilizzato anche per gatti nati in altri allevamenti e acquistati dall'intestatario o dagli intestatari dell'Affisso stesso, aggiungendolo a quello d'origine del gatto.(“allevamento di origine” “nome del gatto”..... Of.....“Affisso dell'allevamento del proprietario del gatto”).

I nomi dell'Affisso di provenienza, il nome del gatto e l'affisso di appartenenza saranno riportati sul pedigree in modo completo o parziale compatibilmente con lo spazio di stampa disponibile.

Il titolare di un affisso potrà richiedere l'estensione ad altra razza, previo pagamento della quota corrispondente.

In caso di richiesta di affisso con nome già registrato presso altra Associazione sovranazionale, si cercherà di fare il possibile per mantenere il nome originale, sempre che l'intestatario sia lo stesso.

6.6 Hosting (affidamento)

6.6.1 I soggetti componenti l'allevamento, salvo quelli previsti quale numero minimo, tempo per tempo vigente, per la richiesta di Affisso, potranno vivere anche presso terzi, ma dovrà essere comunicato all'UC, tramite apposito modulo, a cura del proprietario, la persona e l'indirizzo presso il quale saranno reperibili, onde poter inviare eventuali controlli senza incertezze e ritardi.

L'hosting sarà registrato nella banca dati tenuta dall'AFeF.

6.6.2 La variazione del nominativo e dell'indirizzo della persona affidataria deve essere comunicata entro 20 giorni dall'affido all'UC.

6.6.3 Coloro che si avvalgono dell'affidamento devono in ogni caso rispettare le normative vigenti in termini di benessere e salute degli animali.

6.6.4 Non è da considerarsi hosting un periodo fino ad un massimo di due mesi per le monte di soggetti date anche all'estero.

6.6.5 L'affidamento è consentito solo sul territorio nazionale.

6.7 Mantenimento dell'Affisso

6.7.1 L'Affisso viene concesso a vita e pertanto non può essere revocato; potrà essere "sospeso" se verranno meno i requisiti minimi o per inosservanza dei Regolamenti.

6.7.2 L'Affisso non è trasferibile se non ai cointestatari.

L'Affisso può passare al cointestatario in caso di morte, previa richiesta, in vita, del titolare alla Commissione LO.

Art. 7 - Benessere generale del gatto

7.1 Divieto di utilizzo di gabbie

Al fine di tutelare il benessere del gatto la costante permanenza di gatti in gabbie è tassativamente vietata.

L'uso di gabbie è consentito solo quando è necessario l'isolamento temporaneo di un gatto, stabilito dal medico veterinario, per:

- a) quarantena;
- b) parto;
- c) degenze da malattie od eventi traumatici;
- d) altri eventi eccezionali.

Non è in alcun modo permesso allevare i cuccioli in gabbie. Non sono da considerarsi tali i recinti mobili utilizzabili "a pavimento".

7.2 Condizioni Generali

Gatti adulti e cuccioli devono essere regolarmente vaccinati.

Soggetti malati devono ricevere le appropriate cure veterinarie appena possibile.

Ogni soggetto deve essere regolarmente controllato e trattato per prevenire eventuali infestazioni di parassiti, come pulci, zecche, vermi intestinali, etc.

Misure particolari devono essere prese per la prevenzione e la diffusione di malattie virali, batteriche o fungine.

E' fatto divieto di onicectomia.

E' fatto esplicito divieto di alterare il rapporto ore di luce / ore di buio a scopo riproduttivo.

7.3 Sistemazione

L'AFeF incoraggia l'allevamento familiare con i soggetti a stretto contatto con i componenti il nucleo familiare, ritenendolo insostituibile per la formazione di un carattere equilibrato dei cuccioli.

7.4 Soggetti tenuti in casa

L'ambiente in cui vivono i soggetti, comprese cucce, cassette igieniche, ciotole, piatti etc, deve essere tenuto pulito costantemente.

Deve essere sempre disponibile acqua fresca, come pure la giusta quantità e qualità di cibo.

Devono essere lasciati a disposizione posti comodi per il riposo, oggetti per il gioco, spazi per arrampicarsi e per altre attività fisiche. I soggetti devono poter vivere in spazi adeguati, nei quali muoversi, giocare e poter partecipare alla vita domestica.

7.5 Ricoveri separati dall'abitazione

Quando la sistemazione dei soggetti è in locali separati dall'abitazione domestica, questi devono avere le seguenti caratteristiche:

- un minimo di 6 metri quadri di pavimento a disposizione ogni tre gatti ed un'altezza minima del locale di m 1,80 organizzato su più livelli, incluse aree per il riposo;
- tutte le parti della struttura devono essere accessibili al proprietario;
- per gatti non abituati a temperature estreme, una temperatura tra i 10 e i 35 gradi centigradi è da considerarsi accettabile. In caso di temperature inferiori o superiori al range indicato, si richiede che si provveda con riscaldamento o condizionamento delle aree. I locali dovranno essere ben ventilati (porte, finestre o sistemi di condizionamento).
- la luce dovrà essere sia naturale che artificiale. Le suppellettili, i pavimenti e i rivestimenti murali dovranno sempre essere facilmente pulibili e disinfettabili.

7.6 Per i ricoveri all'aperto

Oltre a quanto previsto dal punto 7.5 ai gatti deve essere garantita ombra sufficiente che li protegga dalla luce diretta del sole.

Deve poterci essere un facile accesso ad una zona chiusa, in modo che i gatti possano ripararsi da pioggia e/o neve.

L'area deve aver un buon drenaggio.

Art. 8 – Disposizioni Generali

Le modifiche alle Norme Tecniche di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'AFeF, previo conforme parere della CTC, devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC. Le modifiche anzidette entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione della stessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso in cui non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.